

LA RUINA  
1504

N° 13279/12 R.G.  
N° 1504 CRON.

assegnata a sentenza  
il 15.6.13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13279/2012 R.G. promossa da:

ANTONIO LA RUINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI GIOVANNI e con  
elezione di domicilio in VIALE PAPINIANO 44 MILANO presso e nello studio dell'avv.  
PAGANUZZI GIOVANNI

ATTORE

contro:


AXITEA SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGIA ROCCO , con elezione di domicilio  
in CORSO MAGENTA, 45 20123 MILANO , presso e nello studio dell'avv. MANGIA ROCCO

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il  
31.10.12, ANTONIO LA RUINA ha esposto di essere dipendente della AXITEA SPA e ha  
allegato come al rapporto di lavoro sarebbe applicato il CCNL per i dipendenti da istituti di  
vigilanza privata, che sarebbe scaduto il 31/12/08, ma, nonostante ciò, il datore di lavoro non  
avrebbe corrisposto l'indennità di vacanza contrattuale, reclamata in virtù dell'indice IPCA e,  
comunque, ai sensi dell'articolo 36 Cost.

In via subordinata, ha domandato il versamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 145  
CCNL sulla base dell'indice Istat.



Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la AXITEA SPA ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

In particolare, ha, tra l'altro, sostenuto come, nella specie, non trovasse applicazione il concetto di retribuzione minima di cui all'articolo 36 Cost., essendo quella del ricorrente integrata anche dai contratti integrativi aziendali e come si dovesse argomentare l'inapplicabilità dell'art. 145 del CCNL e dell'indice IPCA, dovendo, piuttosto, trovare attuazione le diverse pattuizioni di cui all'accordo quadro del 14/4/09, che avrebbe demandato a un Comitato Paritetico la verifica di scostamenti tra l'inflazione prevista e quella osservata.

All'udienza ex art 420 c.p.c., tentata inutilmente la conciliazione, le parti hanno dato atto che, in data 2/1/13, vi era stata la stipulazione dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL che veniva a regolare anche la vacanza contrattuale con una somma *una tantum* (cfr. doc. 3 res.) e come, tuttavia, la UILtucs, a cui aderisce il ricorrente, non abbia sottoscritto tale negozio. Sicché, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dalla parte attrice, in via subordinata, sono risultate fondate.

Non è possibile, infatti, accogliere alcuna istanza ai sensi dell'articolo 36 Cost., non avendo allegato la parte ricorrente alcun motivo per cui non si dovrebbe considerare retribuzione proporzionata e sufficiente quella percepita e avendo tralasciato, nella descrizione della propria posizione, di menzionare la contrattazione integrativa aziendale.

Quanto alle istanze subordinate, occorre osservare che entrambe le parti sono in accordo circa il fatto che il protocollo del 23/7/93 stabiliva un'indennità di vacanza contrattuale collegata all'inflazione programmata e che tale modalità di difesa del valore delle retribuzioni sia, però, stata superata dagli accordi interconfederali menzionati dalle stesse.

In materia, in proposito, rilevano l'accordo del 17/12/08, quello del 22/1/09 e quello del 15/4/09 (prodotti da parte attorea).

Ora, appare vero che tali accordi hanno demandato a un "*Comitato paritetico*" la verifica di scostamenti tra l'inflazione prevista e quella osservata, tramite il nuovo indice IPCA, modificando il sistema di adeguamento di cui al menzionato Protocollo del 23/7/93.

Tuttavia, non si può non osservare come, nell'ambito delle pattuizioni sopra menzionate, e, in particolare, in *quella conclusiva del 15/4/09*, vi sia la regolamentazione degli *effetti temporali* delle stesse, con una norma definita "*disposizioni transitorie*" che stabilisce che

"6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013.

(...)

6.2. Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia *successiva* alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale.

Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1 novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto.

*In fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale, nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si procederà secondo la disciplina prevista dal protocollo del 23 luglio 1993".*

Dunque, tale previsione chiarisce come le nuove regole valgono solo per i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e per gli accordi di secondo livello *la cui scadenza sia successiva alla data di entrata in vigore dei nuovi accordi interconfederali*.

Perciò, per quelli che abbiano scadenza antecedente, varranno ancora le precedenti regole.

E per motivare il dispositivo della presente sentenza, occorre, allora, rammentare come il CCNL Vigilanza Privata per cui è causa scadesse, pacificamente, il 31/12/08.

Sicché, per la suddetta previsione circa *gli effetti di diritto transitorio*, contenuta nell'accordo del 15/4/09, si deve ritenere che il CCNL Vigilanza Privata in *parola fosse ancora sottoposto al precedente regime* e, dunque, trovasse piena applicazione l'articolo 145 dello stesso (non potendosi, così, accogliere *l'eccezione della convenuta* per cui sarebbe stato sostituito, grazie agli accordi interconfederali sopra menzionati, dall'indice IPCA e dalla gestione dello stesso da parte del Comitato Paritetico citato).

La disposizione di cui all'articolo 145 CCNL deve essere, perciò, pienamente applicata, essendo dotata di ultrattività, nella previsione che statuisce che

"in assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. Indennità di vacanza contrattuale). L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'indennità contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di

accordo, detto importo sarà pari al 50% di inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori (...)"

ocché, la norma di cui all'articolo 145, non va applicata *in relazione agli indici IPCA*, ma facendo ancora riferimento a quelli precedenti di cui al Protocollo del 23/7/93, come, del resto, chiarisce anche la disposizione di diritto transitorio sopra menzionata nell'accordo del 15/4/09 che dispone che "*in fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell'eventuale recupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si procederà secondo la disciplina prevista dal protocollo del 23 luglio 1993*".

Dal che, deriva l'accoglimento della domanda subordinata di parte ricorrente, potendosi, da ultimo, solo precisare come non si possa ritenere che le istanze della parte siano superate dalla stipulazione dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL che, nel gennaio 2013, è venuta a regolare anche la vacanza contrattuale, con una somma *una tantum* (cfr. doc. 3 res.), posto come *la UILtucs, a cui aderisce il ricorrente*, non abbia sottoscritto tale negozio.

Ne deriva il diritto di parte attorea alle somme *richieste in via subordinata* e non contestate dalla convenuta (pari ad euro 1241,15 giorni, dandosi atto che, *per mero errore materiale*, nel dispositivo, è stato posto il diverso importo di euro 2460,36, non richiesto dalla stessa parte in via subordinata).

Ciò posto, nella liquidazione delle spese di lite, si tiene conto dell'assoluta peculiarità della vicenda e si ritiene che sussistano i motivi di legge per una compensazione delle stesse per il 50%, con quantificazione delle medesime come da dispositivo, in ragione della durata, della natura e del valore della causa.

**P.Q.M.**

Condanna la convenuta a versare al ricorrente euro 2460,36 ai sensi dell'articolo 145 CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Condanna la convenuta a versare le spese di lite al ricorrente per euro 900, oltre accessori. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza esecutiva.

Milano, 15/04/2013

il Giudice

Dott. Nicola Di Leo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 16 APR. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Amedeo VILARDO